

REFERENDUM ABROGATIVI

12 GIUGNO 2022

AVVERTENZA! Questo scritto ha uno scopo divulgativo: alcuni concetti sono stati semplificati a fini di maggior chiarezza.

IN GENERALE. LO STRUMENTO DEL REFERENDUM.

È disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione.

Può essere usato per far abrogare al popolo delle norme di legge già approvate dal Parlamento e vigenti.

Con l'**abrogazione** si rende la legge non più vigente, non più efficace per il futuro: di conseguenza, una data materia verrà regolata da tutte le altre leggi, ma non da quella abrogata.

Si possono abrogare intere leggi, singole frasi, singole parole, con alcune eccezioni, ad esempio non si può proporre *referendum* per abrogare le leggi tributarie (altrimenti, chi voterebbe NO?).

Il *referendum* può solo abrogare, non anche aggiungere o sostituire parole. Questo rende complicato a volte ottenere quello che si vuole, perché il testo di legge o mantiene un senso anche togliendo alcune frasi o parole, oppure deve rimanere così com'è.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini maggiorenni.

Perché il *referendum* sia valido si deve raggiungere il cd. **quorum strutturale**, ovvero deve recarsi a votare almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. A seguire, la legge risulterà abrogata se si raggiunge il cd. **quorum funzionale**, ovvero devono esserci più voti per il SÌ che per il NO.

Questo significa che gli astenuti potrebbero implicitamente aiutare chi sostiene il NO.

Esempio: supponiamo che su un dato *referendum*, il 40% sia a favore, il 35% sia contrario, il 25% voglia astenersi. Se tutti gli intenzionati si recano a votare, vincerà il SÌ (40 è maggiore di 35, non si tiene conto dei 25). Se i contrari non si recano a votare, vincerà il NO (35+25, cioè il 60% di astenuti, non raggiunge il *quorum* strutturale del 50% + 1 dei votanti).

Se vince il SÌ, la legge è abrogata.

Se vince il NO, la legge rimane così com'è e continua ad avere efficacia.

**SUL QUESITO N. 1: abrogazione del decreto Severino per l'incandidabilità e la decadenza dei condannati
(la scheda sarà di colore rosso)**

Si vuole abrogare l'intero decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che contiene il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità¹ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive² di condanna³ per delitti⁴ non colposi⁵.

Il d.lgs. 235/2012 prevede alcune ipotesi in cui, in presenza di condanne penali o altri provvedimenti concernenti reati, è automaticamente vietata l'assunzione e lo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia; di incarichi di Governo; in altre ipotesi si diviene incandidabili per le elezioni delle Regioni e degli Enti Locali (Province, Città metropolitane, Comuni).

In sintesi, chi è condannato in via definitiva per alcuni gravi reati non può candidarsi alle elezioni, né assumere cariche pubbliche e, se è già stato eletto, decade. Coloro che sono eletti in un Ente Locale, come i sindaci, sono invece automaticamente sospesi già dopo la sentenza di primo grado.

Se vince il Sì, sia l'incandidabilità per i condannati in via definitiva, sia la sospensione per gli eletti in Enti Locali, non saranno più automatiche, ma saranno decise da un giudice caso per caso.

ARGOMENTI A FAVORE DEL SÌ: il carattere automatico della decadenza o incandidabilità non valorizza le peculiarità del caso concreto, mentre il vaglio giudiziario permette di personalizzare la sanzione rispetto ai casi meno gravi.

ARGOMENTI A FAVORE DEL NO: se questa legge verrà abolita, i politici condannati potrebbero tornare a essere candidabili e a ricoprire cariche pubbliche.

SUL QUESITO N. 2: limitazione delle misure cautelari per pericolo di reiterazione del reato

(la scheda sarà di colore arancione)

NORME ATTUALI	SE VINCESSE IL SÌ
<p>Art. 274 del Codice di procedura penale. Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;</p>	<p>Art. 274 del Codice di procedura penale. Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;</p>

¹ **Incandidabilità:** incapacità di proporsi in una lista elettorale per essere votati.

² **Sentenze definitive:** quelle pronunciate dalla Corte di cassazione, ovvero da giudici inferiori ma non impugnate da alcuna parte nei termini di legge.

³ **Sentenza di condanna:** nella materia penale, è di condanna la sentenza che accerta la commissione di un reato da parte di una persona individuata e che irroga una pena (detentiva o pecuniaria).

⁴ **Delitti:** i reati si suddividono nei delitti e nelle contravvenzioni: i primi sono più gravi delle seconde.

⁵ **Non colposi:** si fa riferimento all'elemento psicologico del reato, che può essere dolo, preterintenzione, colpa. Se il reo è in dolo, egli voleva commettere quel determinato reato. La preterintenzione si configura in due soli casi, qualora il reo volesse fare del male alla persona offesa, ma eccede nell'esecuzione delle proprie intenzioni e causa la morte o l'aborto della vittima. La colpa presuppone che il reo violi una regola cautelare (es. attraversare l'incrocio con il semaforo rosso) e così facendo causi, senza volerlo, il reato (es. travolgere il pedone).

<p>b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;</p> <p>c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.</p>	<p>b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;</p> <p>c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.</p>
---	--

Le **misure cautelari personali** sono delle limitazioni alla libertà personale che il giudice può disporre in pendenza del procedimento penale⁶.

Non si ha ancora sentenza definitiva, quindi l'indagato⁷/imputato⁸ è ancora considerato non colpevole, ma si prendono precauzioni che possono andare dalla carcerazione preventiva, agli arresti domiciliari, ad altre misure meno limitative.

Le misure cautelari personali si possono disporre solo in caso di:

- a) Pericolo di alterazione delle prove;
- b) Pericolo di fuga;

⁶ **Procedimento penale:** la sequenza di atti e fatti che iniziano con una notizia di reato e si conclude con la sentenza definitiva. In primo grado, il procedimento penale si articola in genere in tre fasi: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento.

⁷ **Indagato:** la posizione della persona sospettata durante la fase delle indagini preliminari.

⁸ **Imputato:** la posizione della persona sospettata nelle fasi dell'udienza preliminare, del dibattimento o delle impugnazioni.

c) Pericolo di commissione di altri reati.

Nell'ipotesi c), attualmente si possono disporre misure cautelari personali anche in alcuni casi in cui il reato è lo stesso per cui si è aperto il procedimento penale.

Se vince il Sì, si potranno disporre misure cautelari personali solo se si teme che l'indagato/imputato commetterà gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata.

ARGOMENTI A FAVORE DEL SÌ: oggi vi è un abuso delle custodie cautelari e si mettono spesso in carcere persone non condannate, in violazione del principio della presunzione di non colpevolezza. La ripetizione del reato è infatti la motivazione più frequente per disporre una custodia cautelare. Negli ultimi trent'anni, circa 30.000 persone sono state incarcerate e poi giudicate innocenti e ancora oggi un terzo dei detenuti è in carcere perché sottoposto a custodia cautelare.

ARGOMENTI A FAVORE DEL NO: se cambia la legge sarà molto difficile applicare misure cautelari a persone indagate per gravi reati, come corruzione, stalking, estorsioni, rapine e furti. Inoltre, non ci sarebbe alcuna garanzia di non mettere in carcere persone innocenti, poiché le altre motivazioni rimangono applicabili.

SUL QUESITO N. 3: separazione delle carriere dei magistrati

(la scheda sarà di colore giallo)

NORME ATTUALI	SE VINCESSE IL SÌ
Art. 192, co. 6 della legge sull'ordinamento giudiziario. Assegnazione delle sedi per tramutamento. Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.	Art. 192, co. 6 della legge sull'ordinamento giudiziario. Assegnazione delle sedi per tramutamento. Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.
Art. 18, co. 3 l. 1/1963 I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito. La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità. La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.	Art. 18, co. 3 l. 1/1963 I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito. La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità. La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.
Art. 23 d.lgs. 26/2006 Tipologia dei corsi. 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi	Art. 23 d.lgs. 26/2006 Tipologia dei corsi. 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi

<p>dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.</p>	<p>dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.</p>
<p>Art. 11, co. 2 d.lgs. 160/2006 Valutazione della professionalità</p> <p>2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:</p> <p>a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;</p> <p>b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;</p> <p>c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;</p> <p>d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.</p>	<p>Art. 11, co. 2 d.lgs. 160/2006 Valutazione della professionalità</p> <p>2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:</p> <p>a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;</p> <p>b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;</p> <p>c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;</p> <p>d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.</p>

Art. 13 d.lgs. 160/2006

Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

- a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine triennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
- b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza.

1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta.

2. (ABROGATO).

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di

Art. 13 d.lgs. 160/2006

Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

1. L'assegnazione di sede, ~~il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti~~, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

- a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine triennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
- b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza.

1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta.

2. (ABROGATO).

~~3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli~~

idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

~~elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.~~

~~4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.~~

~~5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche~~

<p>6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.</p> <p>7. (ABROGATO).</p>	<p>desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.</p> <p>6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.</p> <p>7. (ABROGATO).</p>
--	--

I magistrati ordinari⁹ si dividono per funzioni in **magistrati requirenti** (il cui compito principale è sostenere la pubblica accusa nei procedimenti penali, con il ruolo di PM – pubblici ministeri) e **magistrati giudicanti** (giudicare le controversie civili¹⁰ e penali¹¹).

Ad oggi, è possibile che un PM chieda di diventare giudice e viceversa, per un numero limitato di volte nel corso della propria carriera, con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Se si cambia funzione, bisogna anche allontanarsi dalla Procura ove si svolgeva il ruolo di PM, o dall’Autorità giudiziaria ove si svolgeva il ruolo di giudici.

Se vince il Sì, colui o colei che vince il concorso di magistratura ordinaria dovrà scegliere una volta e per sempre, senza possibilità di cambio, se appartenere alla magistratura requirente o giudicante.

ARGOMENTI A FAVORE DEL SÌ: il fatto che una persona per qualche anno si abitui ad “accusare” e poi venga messa nella posizione di “giudicare”, o viceversa, non è una condizione ideale per il sistema democratico. Questo crea una commistione tra giudici e PM, tale per cui i giudici ascoltano più volentieri le ragioni della pubblica accusa che non quelle della difesa (avvocati).

ARGOMENTI A FAVORE DEL NO: la separazione delle carriere non sarà comunque efficace dato che la formazione, il concorso per accedere alla magistratura e il CSM, cioè l’organo di garanzia dell’indipendenza dei magistrati, resterebbero in comune.

SUL QUESITO N. 4: valorizzazione dei membri non magistrati nei consigli giudiziari

(la scheda sarà di colore grigio)

NORME ATTUALI	SE VINCESSE IL SÌ
<p>Art. 8, co. 1 d.lgs. 25/2006 Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze 1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori</p>	<p>Art. 8, co. 1 d.lgs. 25/2006 Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze 1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori</p>

⁹ **Magistratura ordinaria:** si occupa delle controversie civili e dei procedimenti penali. Si distingue dalla magistratura amministrativa, da quella tributaria e da quella contabile. Sono diversi i concorsi, le Autorità giudiziarie e gli organi di garanzia dell’indipendenza.

¹⁰ **Controversia civile:** quella in cui le parti sono in posizione di parità tra di loro. Appartengono alla materia civile le questioni sulla capacità delle persone e degli enti, la materia delle successioni a causa di morte, i diritti reali, le controversie su obbligazioni e contratti, la materia del lavoro, il diritto commerciale ecc.

¹¹ **Controversia penale:** quella tesa ad accertare la commissione di un reato e, in caso di riconosciuta colpevolezza dell’imputato, ad irrogargli una pena.

universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a.	universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a.
Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e). 2. (ABROGATO).	Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e). 2. (ABROGATO).

Il territorio italiano è diviso in 26 distretti di Corte d'appello, ognuno dei quali ha un **Consiglio giudiziario**, un organo formato da magistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche che istruiscono le pratiche sul territorio per le decisioni che poi saranno prese centralmente dal Consiglio superiore della magistratura. Esercitano anche funzioni di controllo e di organizzazione degli Uffici giudiziari.

Nel caso della Corte di cassazione, vi è un consiglio *ad hoc* chiamato **Consiglio direttivo della Corte di cassazione**.

Uno dei compiti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Cassazione è la valutazione di professionalità dei magistrati, da farsi ogni quattro anni. Su questa materia, attualmente votano solo i componenti magistrati dei Consigli.

Se vince il SÌ, gli avvocati e i professori universitari voteranno su ogni materia, quindi anche sulla valutazione di professionalità dei magistrati.

ARGOMENTI A FAVORE DEL SÌ: le valutazioni diventeranno più oggettive o, comunque, non nelle mani esclusive della magistratura, che attualmente valuta se stessa.

ARGOMENTI A FAVORE DEL NO: non è opportuno permettere agli avvocati di valutare i magistrati, perché le valutazioni potrebbero diventare pregiudizievoli e ostili. Allo stesso modo, i magistrati potrebbero essere influenzati dal trovarsi di fronte a un avvocato coinvolto nella sua valutazione professionale.

SUL QUESITO N. 5: candidature a membro togato del Consiglio superiore della magistratura

(la scheda sarà di colore verde)

NORME ATTUALI	SE VINCESSE IL SÌ
Art. 25, co. 3 l. 195/1958 Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede. 3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori	Art. 25, co. 3 l. 195/1958 Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede. 3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori

<p>non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.</p>	<p>non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.</p>
---	--

La norma riguarda le elezioni dei membri togati del **Consiglio superiore della magistratura (CSM)**.

Si usa dire che il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura, ma questo è impreciso, perché nel CSM non siedono solo magistrati. Il CSM, infatti, si compone:

- Di tre membri di diritto, ai sensi della Costituzione, ovvero il Presidente della Repubblica (il quale presiede il CSM), il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- Dei membri restanti, i 2/3 sono membri elettivi togati, ovvero magistrati ordinari eletti dai magistrati ordinari stessi;
- Quanto al 1/3 rimanente, è composto da membri elettivi "laici", eletti dal Parlamento in seduta comune. Tra questi membri deve essere eletto dal CSM il Vicepresidente del CSM stesso.

Ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Se così non fosse, le decisioni sulla carriera e sulle funzioni dei magistrati potrebbero essere assegnate al Governo, oppure ad un altro organo politico, il che intaccherebbe la posizione di terzietà e imparzialità che deve essere rivestita dai magistrati. Contemporaneamente, però, proprio per evitare l'autogoverno e la deriva settaria della magistratura, nel CSM non siedono solo magistrati, ma anche membri della società civile eletti dal Parlamento in seduta comune. Ecco perché il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica, quale supremo garante dell'unità nazionale, avulso dalle logiche dei partiti.

Il CSM quindi si può definire l'organo posto a garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura.

Attualmente, il magistrato ordinario che si candida a membro togato del CSM deve presentare una lista di 25-50 magistrati che supportano la sua candidatura. Il *referendum* vuole abrogare questa previsione.

ARGOMENTI A FAVORE DEL SÌ: attualmente la magistratura è divisa in correnti di pensiero che si spartiscono in anticipo i posti al CSM. Abrogando le liste di presentazione delle candidature, si permette a qualunque magistrato di candidarsi e, quindi, si uscirebbe dalle logiche di potere che in questi anni hanno inquinato la magistratura.

ARGOMENTI A FAVORE DEL NO: le correnti furono create proprio per far uscire le varie ideologie interne alla magistratura alla luce del sole e rendere più trasparente il dibattito della e sulla magistratura stessa. Tentare di scardinare le correnti servirà solo a trasformare il dibattito in accordi sottobanco su cui l'opinione pubblica non potrà avere alcun controllo.

Malo, 07 giugno 2022

Avv. Alberto Antico per www.italiaius.it